

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-462 del 29/01/2024
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Sivieri Metalli srl - Modifica dell'Autorizzazione Unica per realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Nonantola (MO), via Gazzate n. 52 - DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 - Pratica ARPAE 39534/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-498 del 29/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove GENNAIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Sivieri Metalli srl - Modifica dell'Autorizzazione Unica per realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Nonantola (MO), via Gazzate n. 52 - DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023- Pratica ARPAE 39534/2023**

**La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena**

**VISTI:**

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

**PREMESSO CHE:**

La ditta Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO) è attualmente autorizzata alla realizzazione delle opere in progetto e all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO) in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023.

L'autorizzazione comprende anche il permesso di costruire, l'autorizzazione allo scarico in fognatura, il Nulla Osta Acustico e ha validità sino al 10/02/2033.

La superficie complessiva dell'impianto è pari a 6.614 m<sup>2</sup>. La superficie coperta è costituita da Palazzina uffici di 127 m<sup>2</sup>, locale deposito merci di 227 m<sup>2</sup> e tettoia metallica di 316 m<sup>2</sup>. Le superfici scoperte destinate agli stoccaggi sono di 4.670 m<sup>2</sup> e le aree destinate a verde hanno superficie di 710 m<sup>2</sup>.

L'area su cui sarà situato l'impianto è di proprietà di Sivieri Metalli srl, come da atto di compravendita trasmesso con prot. 171929/2022 (atto di compravendita redatto dal Notaio Dott. Mauro Borghi Rep.58295, Registrato a Modena il 17/01/2022 al n. 765 serie IT). L'area dell'impianto è identificata catastalmente al FOGLIO 40 – MAPPALI: 52 sub. 3, 160 sub. 1, 147 sub. 1 (locale deposito merci), 146 sub 1-3-4-5 (palazzina uffici), 145 sub.1 e 148 sub.1 (locali di servizio) del Comune di Nonantola.

L'attività autorizzata consiste in:

selezione manuale e cernita del rifiuto raccolto, al fine di eliminare eventuali impurezze (parti di imballaggio, pezzature di rifiuto non idonee al riutilizzo, corpi estranei ecc.) e mirando a rendere il rifiuto omogeneo per caratteristiche (R13);

selezione di alcune tipologie di rifiuto misto (EER 170904, EER 150106) per ricavarne altri rifiuti di caratteristiche merceologiche uniformi, da avviare al recupero presso impianti terzi (R12).

#### **VISTE:**

L'istanza che la ditta Sivieri Metalli Srl ha presentato in data 07/11/2023 (prot. ARPAE n.188849), per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06: la modifica richiesta consiste nella variazione, apportata dalla ditta in fase realizzativa, del lay-out della rete fognaria e delle vasche interrate per la raccolta delle acque di prima e seconda pioggia, rispetto al progetto approvato.

#### **CONSIDERATO CHE:**

L'istanza è finalizzata ad ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi consistente nella modifica dell'allegato scarichi, a seguito delle modifiche apportate al layout della rete fognaria rispetto al progetto approvato;

le modifiche previste non comportano variazioni all'attività di gestione rifiuti autorizzata e al nulla osta acustico;

**VALUTATA** la non sostanzialità delle richieste avanzate.

#### **DATO ATTO CHE:**

con nota n.198021 del 22/11/2023 la Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati Comune di Nonantola, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, SorgeAqua srl e il Presidio Territoriale di ARPAE di Modena;

il progetto di modifica dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. n. 188849 del 07/11/2023 (istanza di modifica dell'Autorizzazione);

**PRESO ATTO CHE** nei termini previsti sono pervenuti i seguenti pareri:

Parere favorevole di SorgeAqua srl, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, assunto al prot. ARPAE n. 204151 del 30/11/2023;

**TENUTO CONTO:**

della Relazione tecnica (prot.n. 7450 del 15/01/2024) con cui il Presidio Territoriale di Modena di ARPAE si è espresso favorevolmente in merito alle modifiche richieste, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

**ACQUISITA INOLTRE:**

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 27/11/2023, prot. PR\_MOUTG\_Ingresso\_0096991\_20231122, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico della ditta Sivieri Metalli s.r.l.

**CONSIDERATO CHE:**

Le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006, che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi: 688 (578+110) t x 140 €/t = 96.320,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R12 – Rifiuti non pericolosi: 8.063 t/a x 12 €/t = 96.756,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 193.076,00 € (centonovantatremilasettantasei/00)

**RITENUTO, pertanto:**

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni recepite nel presente provvedimento.

**DATO ATTO CHE:**

le modifiche proposte comportano l'aggiornamento e la modifica dell'“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici” dell'autorizzazione unica di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006 relativa all'impianto di recupero di rifiuti in comune di Nonantola (MO);

**DATO ATTO inoltre:**

che con Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

**DETERMINA:**

di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 a Sivieri Metalli srl, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO), per realizzazione delle opere in progetto e l'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) nell'impianto sito in situato in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO), come rappresentato nell'allegato al presente atto denominato

"Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici", il quale modifica e sostituisce l' Allegato omonimo della Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023;

1. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
2. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
3. di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a. l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **193.076,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
  - b. in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  - c. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - d. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
  - f. le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
  - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
5. di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
6. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata fino al giorno 10/02/2033** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
7. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

9. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
10. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena  
**Dott.ssa Valentina Beltrame**

## ALLEGATO ACQUA

Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO) e impianto in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura

## PARTE DESCRITTIVA

La ditta SIVIERI METALLI SRL, è stata autorizzata con DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023 alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di gestione di recupero rifiuti di Nonantola sita in via Gazzate, 52, per l'attività di raccolta e commercio di tipologie di materiali non ferrosi (carta, plastica, vetro, imballaggi, etc..) le cui acque di pioggia risultano di tipo contaminato per cui soggette ad autorizzazione.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sull'area, confluiscono previo trattamento nella pubblica fognatura di Via Gazzate,52 attraverso l'immissione SN\_1\_IND;
- le acque meteoriche di seconda pioggia ricadenti sull'area confluiscono, previo trattamento, nella pubblica fognatura di Via Gazzate, 52 attraverso il punto SB\_1 poi confluyente nell'immissione SN\_1\_IND;
- lo scarico di acque nere derivanti dai servizi civili, previo trattamento in fossa imhoff e vasca condensa grassi, viene convogliato assieme agli scarichi di prima pioggia e seconda pioggia in fognatura pubblica mista.
- lo scarico delle acque dei coperti degli edifici, viene convogliato assieme agli scarichi civili di acque nere e poi in fognatura pubblica mista.

Nell'impianto in oggetto, la ditta intende realizzare un impianto di trattamento sia delle acque di prima che di seconda pioggia.

Il progetto autorizzato con DET-AMB-2023-668 del 13/02/2023, rappresentato nella planimetria "Tav. 01/ORD - Quadro generale d'insieme impianto smaltimento rifiuti - 14 Novembre 2022", prevede che le acque di prima pioggia vengano raccolte in una vasca della capacità complessiva di circa 33 mc, suddivisa in tre scomparti: V1 dove avviene la sedimentazione, V2 dove avviene la disoleazione e la V3 che funge da vasca di rilancio dei reflui al sistema di filtrazione costituito da un filtro a quarzite ed uno a carbone attivo. Il refluo così trattato viene recapitato in pubblica fognatura, attraverso la rete aziendale che raccoglie anche i reflui domestici ed i pluviali derivanti dalle coperture degli edifici presenti.

Le acque di controlavaggio dei filtri, che la ditta fornitrice dell'impianto ipotizza effettuare ogni 15 giorni, per una durata di 10 minuti e con una produzione di reflui stimata in 2,6 mc/h (circa 0,5 mc per ogni controlavaggio), verranno inviate al trattamento di sedimentazione e disoleazione alla vasca di prima pioggia.

Le acque di seconda pioggia verranno raccolte e trattate in un separatore in continuo costituito da una vasca V4 della capacità di 126,90 mc e da un disoleatore di 14,10 mc; successivamente i reflui verranno recapitati in pubblica fognatura attraverso una tubazione dedicata, allacciata al pozzetto aziendale.

Considerato che l'impianto proposto risulta essere un impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, la soluzione proposta risulta cautelativa rispetto al trattamento della prima pioggia. La ditta deve comunque adottare modalità gestionali atte ad evitare la produzione di acque di dilavamento.

Con l'istanza di modifica, la ditta ha comunicato che in fase di realizzazione è stata riscontrata la mancanza di idonee pendenze nell'area per convogliare tutti i flussi idrici indicati in progetto e l'impossibilità ad utilizzare la

vasca interrata in cemento già esistente nell'area, che si era ipotizzato fare da bacino per le acque di seconda pioggia.

Per ovviare al problema dell'impossibilità di dare una pendenza adeguata al terreno per il convogliamento delle acque, sono state realizzati due pozzetti di sollevamento con pompe, il primo per raccogliere e convogliare le acque meteoriche nelle vasche di prima e seconda pioggia (indicato in planimetria con VO), il secondo per inviare le acque depurate alla pubblica fognatura (indicato in planimetria con V6)

Per quanto attiene alla prima pioggia, è stata installata una vasca prefabbricata di dimensioni totali 37 mc (anziché quella inizialmente prevista di 33 mc), suddivisa in 3 scomparti (accumulo, decantazione primaria e disoleazione, rilancio alla filtrazione), successivamente tali acque verranno inviate ad un impianto di filtrazione costituito da un filtro a quarzite e da un filtro a carbone attivo, prima del recapito in pubblica fognatura.

Per il trattamento delle acque di seconda pioggia, la ditta ha deciso di smantellare la vecchia vasca interrata, sostituendola con n. 3 vasche denominate V4, V4', V4" (aventi un volume cadauna pari a 57,37 mc, per un totale di 172,15 mc) più una vasca di disoleazione denominata V5 avente capacità di 37,12 mc. Le nuove vasche sono state disposte orizzontalmente rispetto al progetto per ragioni di praticità.

Per quanto sopra esposto, anche i pozzetti di campionamento fiscale sono stati spostati; la rappresentazione grafica dell'impianto è contenuta nell'elaborato "Quadro generale d'insieme - Elaborato di progetto - 06/11/2023" trasmesso con l'istanza di modifica prot. n. 188149 del 07/11/2023.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di sedimentazione e disoleazione sono classificate come "acque di prima pioggia".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque di prima pioggia provenienti dal piazzale delle attività di gestione rifiuti e dalla piazzola del distributore carburanti, confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra, sono classificabili come "acque reflue industriali", il cui punto di immissione in pubblica fognatura viene identificato con il codice SN\_1\_IND (acque di dilavamento/prima pioggia).

## **ISTRUTTORIA E PARERI**

Il Servizio Territoriale di ARPAE - Presidio territoriale di Modena con prot. n.7450 del 15/01/2024 ha prodotto contributo istruttorio e indica prescrizioni relative alla gestione delle acque reflue dell'impianto.

Il gestore della fognatura SorgeAqua spa ha espresso parere favorevole alla modifica dello scarico con prescrizioni (nota Prot. n.204151 del 30/11/2024).

Non sussistono pertanto motivi ostativi alla modifica del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

1. Il gestore della ditta Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO) che gestisce un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi in Via Gazzate n. 52, in Comune di Nonantola (MO), è autorizzato a scaricare le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree dedicate all'attività, classificate come industriali, nella pubblica fognatura di Via Gazzate,52;
2. lo scarico delle acque industriali (prima pioggia) nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
3. il pozzetto di prelievo campioni è il pozzetto individuato nella planimetria "Quadro generale d'insieme - Elaborato di progetto - 06/11/2023", posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;



4. in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali (prima pioggia), n° 2 autocontrolli semestrali per i seguenti parametri: pH; COD; Idrocarburi Totali; Grassi e olii animali/vegetali; Fosforo totale; SST; BOD5; COD 1h; Cloruri; Azoto Ammoniacale; Azoto nitroso; Azoto nitrico; Tensioattivi totali; Cromo Tot.; Nichel; Rame; Piombo; Zinco;
5. le acque di seconda pioggia, a titolo cautelativo, nel primo anno di validità dell'autorizzazione, dovranno essere sottoposte a 4 autocontrolli trimestrali ricercando i medesimi parametri individuati per le acque di prima pioggia ed entro 2 mesi dall'ultimo controllo trimestrale effettuato il gestore deve inviare breve relazione riportante anche i risultati delle analisi eseguite. Successivamente, se non si ravvisano problematiche, per tale scarico la periodicità degli autocontrolli sarà annuale;
6. il pozzetto di prelievo delle acque di seconda pioggia è il pozzetto individuato nella planimetria "Quadro generale d'insieme - Elaborato di progetto - 06/11/2023" a valle del disoleatore (vasca V5);
7. le pompe dei manufatti di sollevamento VO e V6 individuati nella planimetria "Quadro generale d'insieme - Elaborato di progetto - 06/11/2023" dovranno essere munite di allarme visivo e sonoro atto a segnalare la rottura o il malfunzionamento delle stesse;
8. presso l'impianto dovrà essere sempre presente almeno una pompa di sollevamento da utilizzare in caso di rottura o malfunzionamento di quelle in uso;
9. prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere trasmesso un Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere relative alla rete di raccolta e trattamento delle acque sono state realizzate in conformità al progetto approvato; il certificato dovrà essere accompagnato da relazione descrittiva delle opere realizzate comprensiva della volumetria delle vasche come riportata in premessa e dalla planimetria delle reti fognarie "Quadro generale d'insieme - Elaborato di progetto - 06/11/2023" implementata con l'ubicazione del sistema di filtrazione delle acque di prima pioggia e la denominazione dei pozzetti di prelievo campioni (P1 a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e P2 a valle della Vasca 5);
10. è fatto obbligo da parte dell'azienda dell'installazione di n° 2 contatori conformi agli standard SorgeAqua nei seguenti punti:
  - 1 misuratore meccanico per le acque di utilizzo industriale (lavaggio dei filtri);
  - 1 misuratore in uscita all'impianto di filtrazione che garantisca una misura reale delle acque scaricate;Si consiglia l'installazione di un sistema di misura anche sul sollevamento finale che possa garantire il rispetto della portata richiesta.
11. Le acque di prima pioggia dovranno essere recapitate in pubblica fognatura nell'arco delle 48/72 ore successive all'evento meteorico; tale scarico deve rispettare i seguenti vincoli:
  - Scarico industriale acque di prima pioggia:
    - Inizio scarico: 48 ore dal termine di un evento meteorico sopra i 5 mm;
    - Portata di scarico: 3 mc/h;
    - Tempo di scarico: 10 h;
  - Scarico reflui civili, coperti e acque di secondo pioggia:
    - Inizio scarico: secondo le attività antropiche e gli eventi meteorici;
    - Divieto di scarico: le acque di seconda pioggia non dovranno essere scaricate contemporaneamente alle acque di prima pioggia ma in precedenza;
    - Portata di scarico: 20 mc/h;Lo scarico dovrà rispettare il limite massimo di portata di 20 mc/h; in qualsiasi condizione è vietato lo scarico contemporaneo dei reflui di seconda pioggia con le acque di prima pioggia depurate.
12. I pozzetti di prelievo e controllo posti a valle degli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, e devono avere una profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

13. il gestore della ditta deve provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasca di trattamento di prima e seconda pioggia, a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo ed allegata alla trasmissione annuale indicata al Pt.14;
14. le acque di controlavaggio del filtro a quarzite dovranno essere convogliate alla vasca di prima pioggia;
15. i filtri a coalescenza ed il carbone attivo esauriti dovranno essere avviati al recupero/smaltimento ai sensi della Parte Quarta del DLgs n.152/06;
16. deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione e i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
17. la ditta deve trasmettere i dati relativi alla quantità (da rete idrica pubblica) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a SorgeAqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo;
18. ogni modifica delle modalità gestionali che possa comportare variazioni nella tipologia delle acque meteoriche scaricate (acque di dilavamento), dovrà essere comunicata preventivamente ad ARPAE al fine di valutare l'adeguatezza dei sistemi di trattamento presenti;
19. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
20. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
21. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Nonantola ed al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**